



Dipartimento  
delle Finanze

# Fatturazione elettronica

Quadro normativo




# L'obbligo di fatturazione elettronica tra imprese nelle disposizioni della Legge di Bilancio 2018

- Fatturazione elettronica obbligatoria in Italia (D.Lgs 127/2015, art. 1 c. 3)

*Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'allegato A del DM 3 aprile 2013, n. 55 (FatturaPA)*

- È abrogato l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture
- I dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate
- La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione

# Cosa cambia



# Esclusioni

- cosiddetto "regime di vantaggio" (per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
  - a) non aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  - b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  - c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non superiore a € 30.000

# Esclusioni

- I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
  - a) ricavi non superiori ai limiti prefissati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività;
  - b) spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio;
  - c) costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superiore a € 20.000
  - d) redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati; la verifica della suddetta prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di € 20.000
- I soggetti che applicano il regime forfettario:
  - non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali;
  - non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto

# I soggetti rientranti nell'avvio anticipato del 1° luglio 2018

- L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle fatture emesse dal 1° luglio 2018 relative a (c. 917)
  - a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, *ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019 (DL 79-2018)*;
  - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica
- *Chiarimenti con Circolari 8/E del 30/04/2018 e 13/E del 02/07/2018*

# Avvio anticipato del 1° luglio 2018 - Carburanti

- Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate (c. 922)

*Provvedimento 04/04/2018 e Circolare 8/E del 30/04/2018*

- Ai fini di deduzione della spesa e detrazione dell'IVA la spesa va documentata con le modalità in uso (anche scheda carburante) ovvero fattura elettronica
- La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (c. 909)

*Provvedimento 28/05/2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli → solo per impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato*

# I subappaltatori e i subcontraenti nell'ambito di un contratto di appalto di lavori con una PA

- Per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti
- Le fatture elettroniche riportano gli stessi codici CUP e CIG riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica
- *Circolare 8/E → si applica esclusivamente ai contratti di subappalto col fornitore diretto della PA*
- *Circolare 13/E del 02/07/2018 → solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l'appaltatore ha provveduto alle comunicazioni di cui all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli appalti pubblici*





# Le sanzioni applicabili

- In caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle previste la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997 (per cedente/prestatore)

dal 90 al 180% dell'IVA; da € 250 a € 2.000 se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo

- Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio

100% dell'imposta, con un minimo di € 250

- In caso di omissione della trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997 (c. 915 LdB 2018)

2 € per fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza

# Incentivi

- Gli obblighi di conservazione previsti dall' articolo 3 del DM 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio memorizzati dall'Agenzia delle entrate (Servizio gratuito di conservazione)
- Il termine di decadenza per la notifica degli accertamenti è ridotto di due anni
- Per i soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:
  - a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
  - b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
  - c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
- Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPF 633/1972

# Incentivi

- Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (c. 924)
- Il credito d'imposta di cui al comma 924 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione

# Provvedimenti attuativi

- Modifica al DM 55/2013 per prevedere l'utilizzo dei formati europei
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che individua tempi e le modalità di applicazione per gli obblighi di conservazione  
*Provvedimento 30 aprile 2018, prot. n. 89757*
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione dell'articolo 1 del D.Lgs. 127/2015  
*Provvedimento 30 aprile 2018, prot. n. 89757*
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 127/2015 (Semplificazioni amministrative e contabili)

# Provvedimento 30 aprile 2018 del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Indirizzamento della FE
- Momento dell'emissione/ricezione - regole di "rifiuto" e "accettazione"
- Trasmissione autofattura omessa FE fornitore (art. 6 d.Lgs. 471/97)
- Ruolo degli "intermediari" (impatto sulle filiere che già adottano FE)
- "Leggibilità" della FE (foglio di stile, PDF)
- Autenticità/integrità FE
- Conservazione delle FE
- FE verso i soggetti IVA in regime forfettario e di vantaggio
- FE verso i consumatori finali

# Indirizzamento

- L'indirizzamento di una FE, necessario a mettere in condizione il SdI di consegnare il documento, prevede:
  1. in via generale l'inserimento del codice destinatario (ID SdI) ovvero la PEC del cessionario/committente ovvero di un suo intermediario all'interno dell'XML
  2. la possibilità per ogni utente di registrare una modalità di consegna standard che prevarrà su quanto indicato in fattura: verrà pubblicato un servizio web sul sito dell'AE per consentire di effettuare questa scelta indicando un codice destinatario (ID SdI) ovvero una PEC da abbinare alla PIVA
  3. un duplicato informatico (ex art. 23-bis del CAD) della FE verrà messo a disposizione di tutti gli utenti in apposita area autenticata, sia nel caso di «avvenuta consegna» che nel caso di «mancata consegna» da parte di SdI, prevedendo che in tale ultimo caso il cedente/prestatore dovrà attivarsi per informare il cliente ovvero recapitargli la fattura per altre vie.

# Emissione/ricezione

- Viene eliminata la notifica di rifiuto assieme alle altre notifiche d'esito
- La data di emissione è la data documento riportata obbligatoriamente in fattura (ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72) e, quindi, anche la data in cui l'imposta diventa esigibile.
- Se il SdI scarta la FE, la stessa si ha per non emessa e il cedente/prestatore effettuerà una nota di variazione interna ove avesse già provveduto ad effettuare la registrazione (ex art. 23 d.P.R. n. 633/72).
- La data indicata nella ricevuta di consegna del SdI è quella rilevante ai fini della detraibilità.
- In caso di «mancata consegna», poiché la FE è emessa (sulla base della regola dell'indirizzamento proposta), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione (consumatori e regime di vantaggio) / presa visione (altri casi) della FE nell'area autenticata del sito dell'AE.
- Viene implementato, un nuovo tipo documento per l'autofattura ex art. 6, c. 8, d.Lgs. n. 471/97 (mancata ricezione della fattura)



# Intermediari

- Intermediari: gli intermediari possono inviare le fatture a SdI per conto dei propri clienti.
- In considerazione delle scelte che l'utente decide di effettuare per l'indirizzamento della FE in fase di ricezione, gli intermediari potranno:
  - Ricevere direttamente da SdI le FE dei loro clienti
  - Acquisire il duplicato della FE (ex art. 23-bis CAD) in formato XML e leggibile dall'area autenticata del cliente, salvo apposita autorizzazione ad accedere all'area
- Gli intermediari operano sulla base di deleghe  
**Provvedimento del 13 giugno 2018 - Modalità di conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica**



# Autenticità/Integrità/Leggibilità

- L'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 stabilisce che:  
«Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.»
- Occorre sempre garantire A/I della FE inviata a SdI con uno degli strumenti portati ad esempio dalla norma. La firma digitale può essere riscontrata da SdI, quindi rappresenta lo strumento consigliato dall'AE
- Il SdI accetta anche FE non firmate digitalmente
- Il SdI crea sempre un'impronta (hash) della fattura che andrà nelle notifiche e nel file metadati
- La leggibilità può essere assicurata da un visualizzatore (come quello disponibile su <http://www.fatturapa.gov.it>)

# Conservazione

- L'art. 1, comma 6bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce che:  
«Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014... si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio ... e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»
- I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013

# Soggetti IVA esclusi e CF

- I cessionari/committenti in regime forfetario e di vantaggio sono considerati alla stregua di consumatori finali:
  - la FE è messa a disposizione (in XML e leggibile) nell'apposita area autenticata dell'AE e sarà l'originale
  - Il cedente/prestatore consegnerà una copia della fattura, analogica o elettronica, salvo rifiuto del cliente. La stessa previsione è estesa anche ai produttori agricoli con VA < 7.000 euro
- I soggetti (regime forfetari e di vantaggio) potranno effettuare e ricevere FE via SdI

# Servizi gratuiti e strumenti di supporto

- L'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori i seguenti servizi:
  - un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
  - una procedura web e un'app per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
  - un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico";
  - un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente o un suo intermediario può indicare il canale e "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file;
  - un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI, all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;
  - servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica

# Grazie per l'attenzione!

Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

Ing. Salvatore Stanziale  
Direzione Sistema informativo  
della fiscalità  
Ufficio I

Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma  
Tel. +39 06 93836-868  
Salvatore.Stanziale@mef.gov.it  
[www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)